

(N. 557)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1949

Concessione di un contributo straordinario
all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1065, venne concesso all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta un contributo annuo di lire 24.000.000.

Inoltre nell'esercizio finanziario 1947-48 la Opera anzidetta ottenne un contributo straordinario di lire 70.000.000.

Per l'esercizio 1948-49 l'Ente richiese un contributo integrativo di lire 96.000.000.

Al riguardo fece presente che l'assegnazione di un contributo superiore a quello ottenuto nell'esercizio precedente si rendeva necessaria in quanto l'attuazione del programma predisposto per il 1948, specie nei riguardi dell'educazione ed assistenza infantile nelle regioni del confine settentrionale ed orientale,

importava una spesa più elevata nei confronti di quella sostenuta in precedenza.

Si è, peraltro, ritenuto di aderire alla concessione del contributo nella stessa misura consentita per l'esercizio 1947-48 (lire 70 milioni), in considerazione del fatto che l'Ente potrebbe realizzare delle economie riducendo alcune spese e soprassedendo all'apertura di nuove sezioni oltre le 250 già esistenti.

Nei sensi suindicati è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale prevede, altresì, che alla copertura del relativo onere viene destinata — per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione — una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel 9° provvedimento di variazione al bilancio per il suindicato esercizio 1948-49.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1948-49 è concesso all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta un contributo straordinario di lire 70.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispon-

dente aliquota delle maggiori entrate contenute nel 9° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 3.

Con decreti del Ministro del Tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.